



**CASTELLAZZO SOCCORSO ONLUS  
AMBULANZE  
Fondata nel 1990**

Sede legale in Castellazzo Bormida Via Pietro Caselli n. 69  
Sede operativa di Alessandria Via Buonarroti n. 16

-----  
**Regolamento interno di servizio per il personale dipendente.  
Approvato nel C.D. del 20 Maggio 2018**

**NORME GENERALI.**

**Premessa**

Il presente regolamento, in conformità ed ad integrazione di quanto previsto nello Statuto dell'Associazione e nel CCNL applicato Servizi Assistenziali A.N.P.A.S., disciplina il comportamento che dovrà tenere il personale dipendente, tenuto conto dell'attività svolta dall'associazione.

Questo Regolamento sostituisce ed abroga ogni precedente regolamento e disposizione al riguardo.

**Art. 1 - Conoscenza dello Statuto e del Regolamento**

E' preciso dovere di ogni Dipendente conoscere tutti gli articoli dello Statuto e del presente Regolamento. Ogni dipendente sottoscriverà e riceverà copia dello Statuto e del presente Regolamento all'atto della assunzione; il personale già in forza sottoscriverà e riceverà copia del presente Regolamento, avendo già ricevuto copia dello Statuto.

La mancata conoscenza dello Statuto e del Regolamento non ne giustifica in alcun modo un'eventuale violazione od inadempienza.

**Art. 2 - Norme generali di comportamento**

2.1 Fermo quanto già previsto dallo Statuto dell'Associazione, dal CCNL e dalla normativa vigente, il personale dipendente deve sempre agire con umiltà e zelo, nonché con correttezza morale e di linguaggio; deve avere cura del proprio aspetto e dell'igiene personale.

Il personale dipendente deve evitare atteggiamenti ed espressioni che possano ledere i principi morali dell'Associazione. Nello svolgimento dell'attività deve dimostrare ed avere una condotta precisa, corretta e dignitosa, impegnandosi anche a salvaguardare la propria immagine e quella dell'Associazione.

2.2 In caso di assenza, per malattia o per gravi motivi, il personale dipendente deve subito comunicare la propria assenza e le ragioni della stessa al Presidente o al Vice Presidente, affinché possano prontamente organizzare la sua sostituzione, e quindi inviare comunicazione scritta all'Associazione anche a mezzo mail. Non sono accettate comunicazioni di assenza tramite messaggi telefonici o chat. In caso di assenza per malattia, il dipendente dovrà contattare il proprio medico curante e comunicare tempestivamente all'Associazione il numero del certificato medico telematico.

2.3 Al momento dell'inizio del turno di servizio, il personale dipendente dovrà essere pronto in divisa istituzionale e prendere prontamente le consegne dal personale smontante.

I dipendenti devono indossare la divisa istituzionale ordinata e pulita ad ogni turno; non sono ammesse deroghe in merito.

I dipendenti sono tenuti a far rispettare le regole dell'Associazione ai volontari e segnalare prontamente al Presidente ed al Vice Presidente tutte le anomalie di comportamento e di pulizia riscontrate da parte dei volontari durante il turno di servizio.



**CASTELLAZZO SOCCORSO ONLUS**  
**AMBULANZE**  
**Fondata nel 1990**

Sede legale in Castellazzo Bormida Via Pietro Caselli n. 69

Sede operativa di Alessandria Via Buonarroti n. 16

-----

**Art. 3 - Condizioni fisiche**

3.1 Particolarmente in considerazione della tipologia dell'attività svolta, il dipendente deve provvedere a comunicare eventuali variazioni del proprio stato di salute che possano comportare conseguenze in relazione al servizio ed all'attività svolta, nonché l'aggiornamento delle vaccinazioni e cure effettuate secondo la normativa vigente.

3.2 Il Direttore Sanitario o il medico competente, il Presidente o il Vice Presidente dell'Associazione possono richiedere al personale dipendente di sottoporsi a visite mediche di controllo per accertarne lo stato di salute e la idoneità al servizio ed alla mansione, secondo le disposizioni di legge vigenti. Il Direttore Sanitario o il medico competente stabilirà la periodicità degli accertamenti in considerazione delle mansioni e dello stato psico-fisico del lavoratore.

3.3 Il dipendente che si presenta in servizio in condizioni fisiche e/o psicofisiche non idonee (ad esempio, a causa di utilizzo di alcool, sostanze stupefacenti, ecc.) verrà immediatamente allontanato dal servizio stesso. Ove si verificano situazioni di questo tipo, il caposervizio o il personale in servizio dovrà immediatamente riferirlo al Presidente o al Vice Presidente e segnalare l'accaduto per iscritto al Consiglio Direttivo, affinché possa valutare i provvedimenti da assumere.

**Art. 4 - Modalità ed attrezzature per la pulizia**

4.1 Ogni dipendente è tenuto a curare la pulizia della sede, nonché dei mezzi in dotazione e di quelli utilizzati, assicurandosi della loro disinfezione dopo ogni uscita.

4.2 Al rientro dal servizio, il dipendente dovrà provvedere alla pulizia interna ed esterna del mezzo utilizzato, ripristinare il materiale sanitario utilizzato e fare rifornimento di carburante, posto che a fine servizio il mezzo deve essere pronto e nuovamente operativo per altri eventuali servizi.

4.3 Per i protocolli di disinfezione, disinfestazione e di pulizia dei mezzi e delle attrezzature si rimanda agli appositi protocolli operativi in vigore ed utilizzati dall'Associazione.

4.4 A fine servizio tutti i dipendenti sono tenuti a lasciare anche la sede in ordine e pulita.

**Art. 5 - Norme di sicurezza.**

5.1 E' fatto obbligo per tutto il personale dipendente di seguire scrupolosamente le norme di sicurezza impartite.

5.2 Durante gli interventi allorché si presta soccorso, è obbligatorio l'uso del caschetto di protezione e dei guanti monouso, i quali vanno rimossi quando non si è più in condizioni di rischio.

5.3 I guanti monouso non vanno utilizzati durante la guida e devono essere evitati contatti dei guanti monouso con materiali d'uso, quali telefonini o apparecchiature varie. Nel caso ci sia la necessità di venire a contatto con altri oggetti, i guanti monouso devono essere rimossi o sostituiti con un altro paio pulito.

5.4 E' fatto obbligo di utilizzo di tutti i presidi di protezione previsti dalle normative vigenti e successive modifiche e integrazioni, quali, ad esempio, gli elmetti protettivi per il capo in dotazione sui mezzi di soccorso, gli occhialini, le mascherine di protezione, i camici ed i guanti monouso.

5.5 E' fatto tassativo obbligo delle cinture di sicurezza per tutti gli occupanti dei mezzi, sia barellati che seduti, salvo deroghe stabilite dal codice della strada.



**CASTELLAZZO SOCCORSO ONLUS**  
**AMBULANZE**  
**Fondata nel 1990**

Sede legale in Castellazzo Bormida Via Pietro Caselli n. 69

Sede operativa di Alessandria Via Buonarroti n. 16

-----

5.6 E' tassativamente vietato l'uso di mezzi privati o non espressamente in concessione all'Associazione per qualunque tipo di servizio.

E' vietato far viaggiare in cabina personale non di servizio durante i servizi con ambulanza.

E' severamente vietato fumare in tutti gli ambienti chiusi e negli automezzi.

**Art. 6 - Protocolli di intervento**

6.1 Tutti i servizi di soccorso e trasporto infermi devono essere volontari, eseguiti cioè con il consenso del paziente. Nessun soggetto può essere trasportato contro la sua volontà, tranne in caso di ricovero coatto TSO. Nell'ipotesi in cui il soggetto non voglia accettare il soccorso o il trasporto necessario, dopo aver insistito con la dovuta fermezza ed educazione, è necessario ottenere la firma di una dichiarazione di "rifiuto del trasporto" sulla scheda di intervento, previa identificazione del soggetto mediante presentazione di documento idoneo ed in corso di validità. In caso di rifiuto a sottoscrivere detta dichiarazione ed in mancanza di testimoni, si deve richiedere l'intervento della forza pubblica per l'attestazione dell'avvenuto intervento e del contestuale rifiuto.

6.2 Al ricovero coatto (T.S.O. Trattamento Sanitario Obbligatorio) si provvede solo su richiesta specifica del servizio di igiene pubblica dell'ASL locale, con la necessaria presenza del personale preposto e delle Forze dell'Ordine.

6.3 E' compito dell'equipaggio, nello svolgimento del servizio, attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal personale sanitario e da quello preposto al coordinamento, il tutto nel rispetto delle normative vigenti in materia e successive modificazioni.

6.4 Nessun servizio di emergenza/urgenza può essere gestito in forma privata; pertanto si fa divieto di espletare servizi privati.

In osservanza delle leggi vigenti, sono tassativamente vietati la rimozione ed il trasporto di cadaveri, salvo deroghe previste dalla normativa.

**Art. 7 - Autisti**

7.1 L'autista è tenuto a rispettare rigorosamente le norme del Codice della strada.

L'autista ha l'obbligo, al momento della partenza per l'intervento, di indossare e far indossare a tutto l'equipaggio le cinture di sicurezza, salvo deroghe del codice della strada in materia di interventi di emergenza sanitaria. Anche in questo caso se ne consiglia peraltro vivamente l'uso.

Si deve condurre l'autoambulanza sul luogo di richiesta nel più breve tempo possibile, usando tuttavia la necessaria prudenza per non creare inutili rischi alla circolazione ed alla incolumità dei presenti e dei trasportati. L'uso simultaneo e continuo dei dispositivi di emergenza secondo le norme del codice della strada, esonera il conducente dall'osservanza degli obblighi e dei divieti relativi alla circolazione stradale; si fa tuttavia presente che, pur in presenza delle condizioni precisate, in caso di incidente l'autista non è completamente sollevato da responsabilità per l'accaduto.

Il conducente d'autoambulanza che svolge un servizio di trasporto non urgente deve rispettare tutte le norme previste dal codice della strada, comportandosi quindi come alla guida di un normale veicolo.



**CASTELLAZZO SOCCORSO ONLUS**  
**AMBULANZE**  
**Fondata nel 1990**

Sede legale in Castellazzo Bormida Via Pietro Caselli n. 69

Sede operativa di Alessandria Via Buonarroti n. 16

-----  
Tutti i dipendenti abilitati alla guida hanno la responsabilità dei mezzi che conducono, devono fare rapporto scritto nel caso di incidenti e segnalare immediatamente qualsiasi problema o anomalia al Presidente o al Vice Presidente.

7.2 E' severamente vietato assumere sostanze alcoliche, superalcoliche e stupefacenti.

Il Presidente dell'Associazione, prima di adibire un lavoratore all'espletamento della mansione di autista, provvede a richiedere al Direttore Sanitario o medico competente gli accertamenti sanitari del caso, comunicandogli il nominativo del lavoratore interessato. Il Direttore Sanitario o medico

competente entro trenta giorni dalla richiesta comunica la data ed il luogo della visita al lavoratore interessato almeno un giorno prima.

Il Direttore Sanitario o medico competente, all'atto dell'assunzione del personale adibito alla mansione di cui sopra e successivamente, con periodicità da rapportare alle condizioni personali del lavoratore in relazione alle mansioni svolte, provvede a verificare l'assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti sottoponendolo a specifici tests di screening in grado di evidenziarne l'assunzione.

A seguito dei suddetti accertamenti, il lavoratore risultato positivo ai tests, comportando tale positività un giudizio di inidoneità temporanea, potrà essere inviato da parte del Direttore Sanitario o medico competente al servizio per le tossicodipendenze (SERT) dell'Azienda sanitaria locale, nel cui territorio ha sede l'Associazione o in cui risiede il lavoratore, o alle altre strutture sanitarie competenti. L'Associazione avrà facoltà di assumere provvedimenti disciplinari in riferimento ed in considerazione dell'esito degli accertamenti.

7.3 L'autista del mezzo di soccorso, al momento di prendere servizio, deve accertarsi che il mezzo sia idoneo e non presenti guasti o inefficienze che ne pregiudichino il buon funzionamento; si deve accertare della presenza sufficiente di carburante e, in collaborazione con l'autista smontante, deve verificare il buon funzionamento dei mezzi visivi e di segnalazione.

7.4 Nel caso in cui si riscontrino inefficienze funzionali per lo svolgimento del servizio, l'autista ha l'obbligo di informare immediatamente il Responsabile dei mezzi e successivamente inviare una relazione tramite email al Presidente o al Vice Presidente, affinché possano attivarsi prontamente per risolvere il problema e, se necessario, per la eventuale sostituzione del mezzo con quello di riserva.

7.5 Durante l'intervento, l'autista dipendente avrà il compito di collaborare con il soccorritore, secondo le direttive operative; durante la guida dovrà attivare eventuali segnalazioni sonore e visive, se richieste e necessarie, e mantenere un'andatura consona al grado di gravità del paziente, senza peraltro mettere a rischio né il paziente né i trasportati né il mezzo.

7.6 In caso di infrazioni al Codice della Strada cui conseguano sanzioni amministrative, causate da comportamento illecito e/o inadeguato, queste saranno a carico del dipendente autista del mezzo, salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo. Qualora però le infrazioni fossero dovute a comprovate cause imprescindibili ed imprevedibili, se ne farà carico l'Associazione, previa decisione del Consiglio Direttivo.

7.7 In ogni caso, l'autista è responsabile per il risarcimento dei danni causati all'Associazione ed ai mezzi di proprietà della stessa in caso di sinistro, se lo stesso è avvenuto per sua colpa e



**CASTELLAZZO SOCCORSO ONLUS**  
**AMBULANZE**  
**Fondata nel 1990**

Sede legale in Castellazzo Bormida Via Pietro Caselli n. 69

Sede operativa di Alessandria Via Buonarroti n. 16

-----

responsabilità, con detrazione dei relativi importi dalla busta paga, salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo.

7.8 In caso di sinistro, l'autista deve fare immediato rapporto scritto sull'accaduto e sulle relative modalità, indicando lo svolgimento dei fatti ed i dati anagrafici e di reperibilità di eventuali testimoni e della controparte. In caso di sinistro avvenuto con colpa e/o negligenza dell'autista, lo stesso potrà essere sospeso dalla guida; ed in determinate situazioni di colpa grave, potrebbe essere allo stesso revocata la qualifica di autista.

7.9 Se all'autista, per motivi che non comportano il licenziamento senza preavviso, verrà sospesa o ritirata la patente di guida, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di dodici mesi senza percepire retribuzione alcuna né maturare altre indennità. L'autista, in questo periodo, potrà

essere adibito, ove ve ne sia la possibilità, ad altri lavori ed in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale verrà a prestare servizio. Qualora la sospensione o il ritiro della patente si prolungasse oltre i dodici mesi oppure qualora l'autista non accettasse di essere adibito al lavoro cui l'Associazione lo destinasse, si darà luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro; in tal caso sarà corrisposta all'autista l'indennità di anzianità ed altre eventualmente spettanti secondo il salario percepito al tempo della sospensione o del ritiro della patente stessa. La revoca della patente di guida all'autista per qualunque ragione, determinerà la immediata cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa.

7.10 I dipendenti dovranno comunicare immediatamente alla Associazione qualsiasi problema sulla loro patente, compresa la decurtazione dei punti per irregolarità del Codice della Strada.

#### **Art. 8 - Turni di servizio**

8.1 I dipendenti sono tenuti a rispettare i turni di servizio comunicati giornalmente in base alle esigenze di servizio ed alla disponibilità dei volontari.

8.2 I dipendenti non possono cambiarsi di turno tra loro, senza preventivamente essere stati autorizzati dal Presidente o dal Vice Presidente.

8.3 In caso di assenze ingiustificate dal proprio turno di servizio, saranno presi provvedimenti disciplinari nei confronti del personale mancante.

8.4 In caso di uscita per un soccorso, è fatto obbligo a tutto l'equipaggio di interrompere immediatamente qualunque attività ed apprestarsi a partire nel più breve tempo possibile.

#### **Art. 9 - Ulteriori norme comportamentali**

9.1 E' proibito usare i telefoni dell'associazione per motivi strettamente personali, salvo comunicare per comprovati motivi con i propri familiari.

9.2 E' fatto assoluto divieto usare la radio di bordo in modo improprio. Detta radio deve essere utilizzata solamente per comunicazioni con la C.O. ed in maniera corretta.

9.3 E' proibito asportare materiale dalla sede e/o dalle ambulanze per uso personale senza la preventiva autorizzazione del capo turno o comunque di un responsabile della struttura.



**CASTELLAZZO SOCCORSO ONLUS**  
**AMBULANZE**  
**Fondata nel 1990**

Sede legale in Castellazzo Bormida Via Pietro Caselli n. 69  
Sede operativa di Alessandria Via Buonarroti n. 16

-----

9.4 E' proibito, a tutto il personale, trattenere qualsiasi offerta; queste devono essere versate nelle casse dell'Associazione con la ricevuta debitamente compilata in tutte le sue parti e firmata dall'operatore ricevente. Detta infrazione costituisce infrazione gravissima, che determina il venir meno di ogni rapporto fiduciario e con la conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro.

9.5 E' proibito usare telefoni personali in servizio, salvo ragioni di comprovata urgenza.

9.6 Ogni anno, tutto il personale dipendente preposto al servizio di emergenza sanitaria 118 dovrà frequentare obbligatoriamente il corso di retraining BLS-BLS-D, e se necessario a giudizio del responsabile della struttura di concerto con il Direttore Sanitario e della Formazione dovranno frequentare eventuali corsi ritenuti necessari per il buon andamento del servizio.

**Art. 10 - Sanzioni disciplinari**

Il personale dipendente che, con il proprio comportamento, crea danno e/o pregiudizio in qualsiasi modo all'attività ed al buon nome dell'Associazione e/o mette a rischio l'incolumità altrui, sarà sottoposto alle sanzioni disciplinari previste dalle norme di legge, del CCNL e del presente regolamento interno.

Nel caso di inosservanza delle norme di legge, del CCNL e di quelle riportate negli articoli precedenti del presente Regolamento interno, in relazione alla gravità delle stesse, al personale dipendente potrà essere applicato uno dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa non superiore all'importo di quattro ore nella retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni;
- licenziamento.

In caso di dimissioni o licenziamento, il dipendente è tenuto a restituire immediatamente la tessera e quant'altro abbia avuto in dotazione o quanto di proprietà e spettanza dell'Associazione.

Castellazzo Bormida, 20/05/2018

CASTELLAZZO SOCCORSO